DEJURE
Banche dati editoriali

SENTENZA

Cassazione civile sez. I - 03/02/2026, n. 2252

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:
Dott. TERRUSI Francesco - Presidente
Dott. ZULIANI Andrea - Consigliere rel.
Dott. CROLLA Cosmo - Consigliere
Dott. D'AQUINO Filippo - Consigliere
Dott. RUGGIERO Aldo - Consigliere
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13794/2020 R.G.

proposto da

Intesa Sanpaolo Spa, alla quale è poi subentrata la [redacted]
rappresentata da [redacted], elettivamente domiciliata in Roma, [redacted], presso lo studio dell'avv. Roberto Carleo, rappresentata e difesa dall'avv. Divinangelo D'Alesio ed Edoardo Lupi
- ricorrente -

contro

[redacted] - [redacted]
Sas in liquidazione
- intimato -

avverso il decreto cron. n. 32/2020 depositato dal Tribunale di Pescara in data 18.2.2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.1.2026 dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA

[redacted] (altrove "la banca") presentò domanda di insinuazione al passivo del fallimento [redacted] (ragione sociale meglio indicata in epigrafe) per un credito complessivo di Euro 1.289.801,48, originato da diversi rapporti contrattuali.

Il giudice delegato al fallimento ammise solo parzialmente il credito, escludendo gli importi relativi ai saldi di un "conto corrente operativo" (Euro 45.206,13), di un conto di servizio per "anticipi su fatture" (Euro 315.880,18) e di un ulteriore conto di servizio per "finanziamento all'importazione" (Euro 111.728,35).

L'opposizione proposta dalla banca ai sensi degli artt. 98 e 99 legge fall. venne rigettata dal Tribunale di Pescara in composizione collegiale.

Contro il decreto del Tribunale, [redacted] a proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

Il fallimento è rimasto intimato.

Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., essendosi nel frattempo costituita, per subentrare all'originaria ricorrente, la cessionaria del credito [redacted]

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2697,2709,1832 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La ricorrente rileva che il Tribunale ha dato atto della produzione degli estratti conto integrali relativi ai rapporti bancari di cui si discute e si duole che, tuttavia, il giudice non abbia attribuito a tali documenti alcun rilievo probatorio, pur in assenza di specifiche contestazioni sul loro contenuto da parte del curatore, rimasto contumace nel giudizio di opposizione allo stato passivo.

2. Il secondo motivo censura la violazione degli artt. 2704 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Con questo motivo si contesta al Tribunale di Pescara di avere erroneamente ritenuto privi di data certa i contratti di conto corrente e di finanziamento, senza considerare che essi recano impresso il timbro datario postale, nel formato tradizionale analogico o in quello elettronico.

3. Con il terzo motivo si prospetta la nullità del decreto per violazione degli artt. 2704 e 2697 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La ricorrente sostiene che il Tribunale non avrebbe potuto rilevare d'ufficio la (ritenuta) mancanza di data certa dei contratti, in assenza di eccezione in tal senso del curatore, e, a tal fine, dichiara di non condividere l'orientamento contrario già adottato in proposito da questa Corte (Cass. S.u. n. 4213/2013).

4. Il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Si contesta la violazione del principio del contraddittorio, in quanto si sostiene che il rilievo d'ufficio della (ritenuta) mancanza di data certa dei documenti prodotti avrebbe imposto al giudice di sollecitare il contraddittorio sulla relativa questione.

5. Infine, il quinto motivo censura il decreto impugnato in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per "motivazione apparente" e violazione degli artt. 2697 c.c., 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost.

Si tratta di un motivo che riprende e riassume i temi già introdotti con i motivi precedenti e che conclude contestando l'assenza di una motivazione della decisione assunta dal Tribunale, se non meramente apparente e contraddittoria.

6. Conviene prendere le mosse dall'esame congiunto del primo e del quarto motivo, che sono fondati, con conseguente assorbimento dei restanti motivi.

6.1. La decisione del Tribunale di Pescara è basata sul duplice assunto, da un lato, che al curatore fallimentare non si applica l'art. 1832 c.c. (tacita approvazione del conto trasmesso al correntista e non contestato nel termine pattuito o d'uso o comunque entro un termine congruo); dall'altro lato, che i documenti, in particolare contrattuali, non sono opponibili al curatore se privi di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Entrambi gli assunti sono astrattamente corretti, ma sono stati malamente applicati dal giudice del merito.

6.2. Il Tribunale ha dato atto che la banca, insieme alla opposizione allo stato passivo, aveva depositato gli "estratti conto nella loro completa consistenza"; ma poi non ne ha minimamente considerato il contenuto, affermando che "ai meri estratti conto non può darsi rilievo, al fine della dimostrazione dello svolgimento del rapporto". Sennonché, una cosa (del tutto corretta) è negare il carattere vincolante per il curatore delle risultanze degli estratti conto bancari (anche se depositati nella loro interezza); altra cosa è affermare l'irrilevanza degli estratti conto nell'ambito del materiale probatorio che il giudice deve complessivamente apprezzare, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. Non esiste una norma che impedisca di valutare (prova legale negativa) gli estratti conto nell'ambito del procedimento di accertamento del passivo fallimentare e poi di opposizione allo stato passivo. Anzi, è stato più volte affermato che, a fronte di una produzione integrale degli

estratti conto, grava sul curatore l'onere di contestare in modo specifico determinate poste del conto (Cass. nn. 22208/2018; 27201/2019; 5319/2020). Il che non va certo inteso nel senso di un'inversione dell'onere della prova, restando ovviamente fermo l'onere della banca di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda di ammissione al passivo; bensì nel senso che l'inapplicabilità dell'art. 1832 c.c. "non significa che in ambito di insinuazione al passivo l'estratto conto debba essere considerato in via generalizzata come privo di qualsiasi valore probatorio" (Cass. n. 5319/2020 cit.) e che sul contenuto degli estratti conto può comunque maturare una non contestazione in ambito processuale (purché, naturalmente, il curatore sia "parte costituita": art. 115, comma 1, c.p.c.).

Per quanto qui interessa, ovverosia al fine di apprezzare la fondatezza del primo motivo di ricorso, è sufficiente rilevare che "il deposito degli estratti conto nella loro completa consistenza", di cui dà atto il decreto impugnato, integra il materiale probatorio che il giudice del merito deve prudentemente e complessivamente apprezzare e che il Tribunale di Pescara non ha assolto a tale dovere, avendo affermato che "ai meri estratti conto non può darsi rilievo".

6.3. Il riferimento, nel decreto impugnato, ai "meri" estratti conto quali documenti irrilevanti al fine della prova del credito si spiega con il contestuale rilievo ufficioso della mancanza di data certa dei documenti contrattuali prodotti dalla banca (contratto di conto corrente, contratti di apertura di credito e relative integrazioni).

La ricorrente (la quale sostiene che, invece, i documenti sarebbero tutti dotati di timbri postali idonei a conferire la data certa) si duole, con il quarto motivo, che al rilievo d'ufficio non abbia fatto seguito la sottoposizione della questione al contraddittorio delle parti, come prescritto dall'art. 101, comma 2, c.p.c.

La doglianza trova conforto nella stessa giurisprudenza di legittimità che il Tribunale di Pescara ha citato per giustificare il rilievo d'ufficio della questione (Cass. S.u. n. 4213/2013). Infatti, in quella sede è stato affermato che, "se il giudice delegato nel delibare la posizione creditoria dell'istante può (anzi deve) incontestabilmente rilevare la presenza di un'eccezione in senso lato ostativa al riconoscimento del credito, egli non può tuttavia disporre al riguardo senza una preventiva instaurazione del contraddittorio fra le parti sul punto".

La necessità di sollecitare il contraddittorio in caso di rilievo d'ufficio della mancanza di data certa opponibile ai terzi è principio che vale anche al di fuori del procedimento di accertamento del passivo (v. Cass. n. 28144/2023). E la relativa contestazione di nullità della decisione adottata dal giudice in violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. comporta, tutt'al più, l'onere della parte di dedurre una conseguente menomazione delle proprie facoltà difensive (Cass. n. 13920/2020). Onere che, nel caso di specie, la ricorrente ha sicuramente assolto, dal momento che sostiene che i contratti sarebbero stati, in effetti,

dotati di timbri postati idonei a conferire la data certa; tesi che non ha avuto modo di sostenere e argomentare davanti al giudice del merito.

6.4. Con l'accoglimento del primo e del quarto motivo si afferma la necessità di un nuovo esame da parte giudice del merito, che dovrà considerare le argomentazioni di parte ricorrente (ed eventualmente della parte intimata, se nel frattempo costituita) al fine di valutare la sussistenza o meno della data certa dei contratti prodotti in giudizio dalla banca e procedere ad un prudente apprezzamento di tutto il materiale probatorio disponibile, compresi gli estratti conto depositati con l'insinuazione al passivo e con il ricorso in opposizione.

Il che rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi.

7. All'accoglimento del ricorso segue dunque la cassazione del decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Pescara, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Pescara, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026.

Depositata in Cancelleria il 3 febbraio 2026.

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2026